

# COMUNE DI SAVOGNA

### Provincia di Udine

Via Kennedy, 60 - 33040 SAVOGNA (UD) Telefono 0432 714007 FAX 0432 714060 - C.F. 80010290304 - Partita IVA: 01083830305 E-mail: protocollo@comune.savogna.ud.it - PEC: comune.savogna@certgov.fvg.it - WEB: www.comune.savogna.ud.it - cod.univ.fe.: UFQ0AN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA** 

ANNO 2023 N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 20:00 in modalità telematica si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
BRAGALINI Tatiana	Sindaco	Presente
TRINCO Benedetta	Consigliere	Presente
CENDOU Germano	Consigliere	Presente
LOSZACH Susanna	Consigliere	Presente
MAZZARELLA Ezio	Consigliere	Presente
SINUELLO Nico	Consigliere	Presente
MARTINIG Jessica	Consigliere	Presente
CROMAZ Alex	Consigliere	Assente
MASSERA Greta	Consigliere	Presente
CERNOIA Patrizia	Consigliere	Presente
GOLOP Matteo	Consigliere	Presente

Assiste il BUZAN Dott. Mitja.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BRAGALINI Tatiana nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **UDITA** l'illustrazione del Sindaco;

**VISTA** la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO l'art. 3, punto b) della suddetta legge con il quale viene previsto "il fabbricato strumentale all'attività economica" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

**DATO ATTO** che il fabbricato strumentale all'attività economica è stato appositamente previsto nel regolamento comunale che disciplina l'imposizione sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

Abitazione	principale	l'immobile	iscritto d	o iscrivibile	nel cata	sto ed	dilizio	urbano	come	unica	unità
immobiliar	e, nel quale	il possesso	re dimor	a abitualmei	nte e risi	ede ar	na gra fi	camente	e.		

☐ Pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

- 1. le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica.

**RICORDATO** che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell' imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 che stabilisce che l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992, si applica ai terreni agricoli compresi quelli incolti, nei comuni classificati totalmente montani di cui all'" Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) a decorre dall'anno 2014;

**PRESO ATTO** che nell'elenco Istat di cui sopra il Comune di San Pietro al Natisone è definito "T": "Totalmente Montano", pertanto tutti i terreni agricoli compresi quelli incolti situati in questo Comune continuano a godere dell'esenzione IMU;

**RICORDATO** che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004. n. 42:
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Dato atto che l'art. 15 della legge regionale 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02.02.2023 ad oggetto "Determinazione aliquote ILIA anno 2023" con cui sono state adottate le aliquote ILIA per l'anno 2023;

RITENUTO di mantenere invariata la pressione fiscale anche per l'esercizio 2024, graduando le aliquote e detrazioni di ILIA previste per il 2023, e tali da garantire lo stesso gettito.

CONSIDERANDO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

seguenti:	
<b>ALIQUOT</b>	
	8,60 per mille: aliquota ordinaria
	5,00 per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
	8,60 per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
_	per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Ц	5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fino dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
	5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
	categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
	5,00 per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Ш	8,60 per mille: aliquota per le aree fabbricabili
	8,60 per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica
	0,00 per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
	0,00 per mille: aliquota per terreni agricoli
	0,00 per mille: aliquota "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa
	costruttrice)

#### **DETRAZIONI:**

200,00 euro per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**SI CONFERMANO** per l'anno 2024 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio del Comune di Savogna (valori espressi in Euro per mq.):

DESCRIZIONE	€MQ
<b>ZONA B.0</b> comprende ambiti con edifici di pregio storico-ambientale, così come	10,00
catalogati ai Sensi dell'art. 8 L.R30/77 o segnalati dai paini particolareggiati vigenti.	
Essa coincide con le zone di recupero ai sensi della LR.18/86.	
<b>ZONA B.1</b> comprende ambiti di centro storico che hanno sostanzialmente conservato	8,00
l'impianto urbanistico e volumetrico originario. Essa coincide con le zone di recupero	0,00
ai sensi della L.R. 18/86	
<b>ZONA B.2</b> interessa ambiti di più recente edificazione, del tutto o in parte edificati,	13,00
caratterizzati dalla presenza di tipologie e funzioni prevalentemente residenziali.	,
ZONA C comprende ambiti destinati a nuovi complessi insediativi con funzione	6,00
prevalentemente residenziale, già attuato attraverso un piano per l'edilizia economico –	
popolare.	
<b>ZONA D.2</b> artigianato di produzione e di servizio alla residenza – previsione	[
	Hlk12
	$\overline{2}35835$
	3
	]6,00

Acquisiti pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

- 1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
- 2) DI APPROVARE con riferimento all'esercizio finanziario 2024, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e la relativa detrazione, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIO
		NE
1) Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9)	5,0 per mille	200 euro
e relative pertinenze, intendendos i per tali quelle esclusivamente		
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura		

	massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo		
2)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro
3)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro
4)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro
5)		5,0 per mille	
6)	Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	8,60 per mille	
7)	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI	Mantenimen
,,			

		dell'aliquota prece- dentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
8) Terreni agricoli	ESENTI	Esenti circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993.
9) "BENI MERCE" (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall' impresa costruttrice)	ESENTI	fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita ("beni- merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
10) Aree fabbricabili	8,60 per mille	
11) Fabbricati strumentali all'attività economica	8,60 per mille	
Aliquota ordinaria	8,60 per mille	
Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle già elencate.		

- 3) DI PRECISARE che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 4) **DI CONFERMARE** [--\_Hlk122354742--]per l'anno 2024 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio del Comune di Savogna (valori espressi in Euro per mq.):

DESCRIZIONE	€MQ
<b>ZONA B.0</b> comprende ambiti con edifici di pregio storico-ambientale, così come	
catalogati ai Sensi dell'art. 8 L.R 30/77 o segnalati dai paini particolareggiati	
vigenti. Essa coincide con le zone di recupero ai sensi della L:R. 18/86.	
<b>ZONA B.1</b> comprende ambiti di centro storico che hanno sostanzialmente conservato	8,00
l'impianto urbanistico e volumetrico originario. Essa coincide con le zone di recupero	
ai sensi della L.R. 18/86	
ZONA B.2 interessa ambiti di più recente edificazione, del tutto o in parte edificati,	13,00

caratterizzati dalla presenza di tipologie e funzioni prevalentemente residenziali.	
ZONA C comprende ambiti destinati a nuovi complessi insediativi con funzi	ione 6,00
prevalentemente residenziale, già attuato attraverso un piano per l'edilizia econon	mico
– popolare.	
<b>ZONA D.2</b> artigianato di produzione e di servizio alla residenza – previsione	6,00

- 5) **DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/2013, n. 147;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'art. 11 della legge regionale n. 174/2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex legge;
- 7) **DI PRENDERE ATTO** che per le fattispecie elencate all'art. 8 della legge regionale n. 17/2022, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 8) **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 174/2022, dal 1° gennaio 2024;
- 10) **DI PROVVEDERE** ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 e ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 174/2022;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

# PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ROBERTO FILIPIG in data 15 dicembre 2023.

## PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da TATIANA BRAGALINI in data 21 dicembre 2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to BRAGALINI Tatiana Il Segretario Comunale F.to BUZAN Dott. Mitja

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 22/12/2023 al 06/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Savogna, lì 22/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Emanuela COZZAROLO

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 21/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività F.to Emanuela COZZAROLO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento Emanuela COZZAROLO